

**COMUNE DI ZIMELLA**  
**PROVINCIA DI VERONA**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 06.07.2023

## SOMMARIO

<b>Art. 1</b>	Oggetto	3
<b>Art. 2</b>	Definizioni, funzioni e principi	3
<b>Art. 3</b>	Ricorso all'adunanza in videoconferenza da remoto o in forma mista	3
<b>Art. 4</b>	Requisiti tecnici	3
<b>Art. 5</b>	Convocazione	4
<b>Art. 6</b>	Partecipazione alle sedute	4
<b>Art. 7</b>	Svolgimento delle sedute	5
<b>Art. 8</b>	Votazioni	5
<b>Art. 9</b>	Verbalizzazione	5
<b>Art. 10</b>	Chiusura delle sedute	6
<b>Art. 11</b>	Norme comportamentali	6
<b>Art. 12</b>	Norme di rinvio ed entrata in vigore	6

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'adunanza in videoconferenza da remoto e in forma mista della Giunta Comunale, in attuazione e ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto del Comune di Zimella.
2. Le sedute della Giunta Comunale, come disciplinate dal presente Regolamento, hanno sempre carattere segreto.

## **Art. 2 - Definizioni, funzioni e principi**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "videoconferenza da remoto" la tecnologia di teleconferenza che combina sincronicamente e interattivamente il segnale audio, video e dati fra più soggetti.
2. Il Comune di Zimella attribuisce all'adunanza in videoconferenza da remoto della Giunta Comunale uno strumento di semplificazione dell'attività dell'organo collegiale e responsabile partecipazione volto a garantire l'efficiente espletamento delle sue funzioni, qualora il Sindaco ritenga di ricorrere a tale modalità per esigenze di carattere straordinario o per garantire la presenza del maggior numero dei componenti o di altri soggetti esterni appositamente invitati su specifici oggetti con funzione consultiva.
3. La piena trasparenza è garantita dalla completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, al pari delle sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione degli interessati contenuta nell'avviso di convocazione.
4. Il principio di tracciabilità dell'azione amministrativa è garantito dalla verbalizzazione delle riunioni da parte del Segretario Comunale o del Vice Segretario e della conservazione a norma di legge dei relativi verbali, indipendentemente dal formato di redazione.

## **Art. 3 - Ricorso all'adunanza in videoconferenza da remoto o in forma mista**

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti della Giunta Comunale, incluso il Segretario Comunale o il Vice Segretario, le sedute di detto organo collegiale possono svolgersi nella modalità della videoconferenza da remoto.
2. La seduta dell'organo collegiale in videoconferenza con la partecipazione di tutti i suoi componenti da remoto è considerata valida in modalità di "sede virtuale".
3. L'adunanza della Giunta Comunale può svolgersi anche in forma "mista" con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine destinati, che mediante collegamento a piattaforma telematica.
4. La scelta circa il ricorso alla videoconferenza in forma telematica nella modalità "sede virtuale" per le sedute della Giunta Comunale rientra nelle prerogative di chi presiede l'adunanza.

## **Art. 4 - Requisiti tecnici**

1. La seduta in videoconferenza da remoto della Giunta Comunale, comunque in modalità sincrona, comporta la partecipazione e l'intervento di tutti i suoi componenti o di una parte, compreso il Segretario Comunale o il Vice Segretario, da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, quali strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati ed idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza.

2. La piattaforma telematica utilizzata per la videoconferenza da remoto deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b) la possibilità, da parte del Presidente, di attivare e disattivare il microfono di ciascun soggetto collegato, nonché di disporre l'esclusione dal collegamento;
  - c) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - d) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - e) la possibilità, da parte del Segretario Comunale, di verificare l'assenza di terzi soggetti in collegamento che, con il loro operato, possano pregiudicare la libertà dell'espressione del voto di ciascun partecipante;
  - f) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
  - g) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti;
  - h) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
  - i) la garanzia della segretezza delle sedute;
  - j) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - k) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, l'acquisizione e la conservazione dei documenti di lavoro.
3. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo a eventuali circostanze incidentali.

#### **Art. 5 - Convocazione**

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale stabilisce la data e l'ora della seduta nonché fissa il relativo ordine del giorno.
2. La convocazione avviene ad opera del Sindaco nelle modalità, anche telematiche, ritenute più idonee.
3. L'avviso di convocazione della seduta in "sede virtuale" contiene, oltre all'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza, ogni altra indicazione operativa utile per la partecipazione e lo svolgimento della seduta nella modalità in parola.

#### **Art. 6 - Partecipazione alle sedute**

1. Le sedute della Giunta Comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza da parte dei suoi componenti, con le modalità previste dal presente Regolamento ed in ogni caso compatibili con la segretezza della seduta.
2. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto Comunale possono partecipare alle sedute della Giunta Comunale, su invito del Sindaco, a fini consultori e senza diritto di voto, Consiglieri Comunali nonché altri soggetti pubblici e privati per i quali si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.
3. È consentito collegarsi da remoto alle adunanze della Giunta Comunale da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

4. Colui che partecipa alle sedute della Giunta Comunale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

#### **Art. 7 - Svolgimento delle sedute**

1. All'inizio della seduta, la presenza è accertata dal Segretario Comunale o dal Vice Segretario mediante riscontro a video ed appello nominale dei componenti dell'organo collegiale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Per la validità dell'adunanza in videoconferenza restano fermi i requisiti stabiliti dallo Statuto Comunale all'art. 33, comma 4. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i membri presenti *in loco* che quelli collegati da remoto. Il Segretario Comunale darà evidenza delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta nel processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e da remoto.
3. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante nuovo appello.
4. Le modalità di intervento dei componenti della Giunta Comunale sono definite al momento della seduta dal Sindaco.
5. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è sempre possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e/o di sistemi informatici di condivisione.

#### **Art. 8 - Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
  - a) per chiamata nominale, attivando il componente dell'organo interessato videocamera e microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità di ciascun votante e la corretta attribuzione del voto.
3. Per i *quorum* deliberativi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 33, comma 4, dello Statuto Comunale.

#### **Art. 9 - Verbalizzazione**

1. Il verbale delle adunanze, redatto dal Segretario Comunale o dal Vice Segretario, dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza da remoto o in forma mista nonché delle modalità con cui i componenti vi partecipano (in presenza, da remoto ovvero sono assenti). Nel caso di adunanza tenutasi in modalità "mista", occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i membri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta.
2. Il verbale contiene inoltre:
  - a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

- b) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- d) la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione e l'esito della relativa votazione.
- e) In caso di adunanza in "sede virtuale" o di presenza da remoto del soggetto verbalizzante, il verbale viene redatto in formato digitale non alterabile, eventualmente firmato digitalmente.

#### **Art. 10 - Chiusura delle sedute**

1. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura, cui segue il venir meno del collegamento da remoto.

#### **Art. 11 - Norme comportamentali**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

#### **Art. 12 - Norme di rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui allo Statuto Comunale, al Regolamento del Consiglio Comunale, alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali e alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché al Regolamento comunale in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio *online*.